

IVA

Il nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto

di Dottryna



Nel registro Iva degli acquisti devono essere annotate tutte le fatture di acquisto ricevute, nonché le bollette doganali conseguenti a importazioni, relative a operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'adempimento, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", una apposita *Scheda di studio*.

In attesa dei chiarimenti ufficiali da parte delle Autorità fiscali, il presente contributo fornisce una chiave di lettura sul nuovo termine di registrazione introdotto dalla Manovra correttiva.

Il [comma 1 dell'articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#) prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, **numerate progressivamente** e successivamente **registerate** in modo che sia assicurata l'**ordinata rilevazione** del documento di acquisto e l'**univocità** dell'annotazione nei registri.

Una delle **modifiche** più rilevante recate dal D.L. 50/2017 è quella che è intervenuta sul **termine** di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali.

Secondo la nuova formulazione della norma, le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate nel registro **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta** e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione** della fattura e **con riferimento al medesimo anno**.

La modifica si è resa **necessaria** per adeguare l'**adempimento** dell'annotazione al mutato termine ultimo per l'esercizio del **diritto** alla **detrazione** dell'Iva assolta (ex [articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)). Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi **con la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto**.

Al riguardo alcuna autori hanno evidenziato che il nuovo termine di registrazione **non** è del

tutto **allineato** con quello della nuova detrazione. Infatti, se, da una parte, la **registrazione** della fattura d'acquisto può essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di **ricezione** del documento e con riferimento al medesimo anno, dall'altra, la **detrazione** va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell'anno di effettuazione dell'operazione, sicché – interpretando l'accezione “*ricezione della fattura*” come data in cui la fattura è pervenuta – l'obbligo di annotazione potrebbe “scadere” **dopo** rispetto al diritto di detrazione. Si pensi al caso in cui, in relazione a un **acquisto effettuato nel dicembre 2017**, la fattura sia **pervenuta solo a gennaio 2018**:

- il **termine** per la **detrazione** scadrebbe **il 30 aprile 2018** (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
- il **termine** per la **registrazione** scadrebbe **il 30 aprile 2019** (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).

L'incoerenza potrebbe essere superata con una **lettura sistematica** della norma che dia risalto all'**aspetto sostanziale** della questione. In tal senso si dovrebbe ritenere che la **detrazione** sia esercitabile per tutte le fatture relative a **operazioni effettuate** nell'anno, ancorché il documento sia stato **ricevuto l'anno successivo** e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale**. Di talché, atteso che la detrazione può essere operata soltanto nel periodo di **esigibilità**, le **fatture d'acquisto pervenute** (o anche emesse dai fornitori in via differita) **l'anno successivo, ai fini della detrazione dell'imposta, devono essere retro-annotate**.

Le **nuove disposizioni** si applicano alle fatture e alle bollette doganali **emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017**. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le **vecchie disposizioni**. Ne deriva che il termine di detrazione/registrazione:

- per le fatture emesse nel **2016**, è il **30 aprile 2019** e
- per le fatture emesse nel **2015**, scade il **30 aprile 2018**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >